

(N. 243-C)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 28 gennaio 1949*

*modificato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 2 febbraio 1949 (V. Stampato N. 312-Urgenza)*

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 FEBBRAIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1949

Modifica del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50 e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a prorogare il termine per la presentazione al Parlamento: *a)* del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50; *b)* dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.

La norma oggi vigente (articolo 34 della legge sulla contabilità generale dello Stato,

modificato dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783) fa obbligo al Ministro competente di presentare al Parlamento, entro il mese di gennaio di ogni anno il bilancio di previsione dell'esercizio venturo e il rendiconto generale per l'esercizio scaduto il 30 giugno.

Il Ministro del tesoro ha presentato al Senato nella seduta del 26 gennaio scorso il disegno di legge in esame, il quale, per quanto concerne

il bilancio di previsione, conferisce al Governo la facoltà di presentare il relativo progetto al Parlamento entro il mese di febbraio, anziché entro il mese di gennaio. Il disegno contempla un rinvio definitivo, e quindi una modifica su questo punto della legge organica, e non una semplice proroga limitata all'esercizio 1949-50.

La proposta governativa è stata approvata a maggioranza, — in sede deliberante, a causa dell'urgenza del provvedimento — dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato nella seduta del 28 gennaio 1949, con lieve modifica di forma, nel seguente testo:

«Alla parola "gennaio", contenuta nel primo comma dell'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito con la legge 9 dicembre 1928, n. 2783, è sostituita la parola "febbraio",».

La Camera dei deputati ha portato invece la questione in Assemblea. Ove la norma in esame ha subito una modifica, nel senso che allo spostamento definitivo si è sostituito quello provvisorio, limitatamente, cioè, allo esercizio 1949-50. Sicchè nella seduta del 2 febbraio corrente è stato approvato il seguente testo: «Il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-50 è stabilito al 28 febbraio 1949».

Ora il disegno di legge ritorna al Senato per l'approvazione della modifica apportata dalla Camera. La V Commissione ne è stata investita non più in sede deliberante, ma referente.

Avendo approvato lo spostamento definitivo, essa non ha motivi di opporsi a quello provvisorio, pur ravvisando ognora la opportunità della modifica definitiva del termine, la quale potrà essere compresa in una riforma radicale della legge sulla contabilità generale dello Stato, che si ravvisa inadeguata all'odierno assetto finanziario ed economico dello Stato.

Per quanto concerne i rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-1943 al 1948-49, il Governo chiede una proroga al 30 giugno 1950 del termine relativo alla presentazione al Parlamento.

Il decreto-legge luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 64 stabiliva che la presentazione dei rendiconti generali a decorrere da quello dell'esercizio 1942-43 dovesse prorogarsi al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui sarebbe cessato lo stato di guerra. Il

termine è stato successivamente rimandato, con decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, al 31 gennaio successivo allo esercizio finanziario, in cui verrebbe conclusa la pace (1° gennaio 1948). Pertanto entro il 31 gennaio 1949 il Governo avrebbe dovuto presentare al Parlamento i rendiconti in parola.

Questa Commissione ha dovuto riconoscere le particolari difficoltà, in cui si dibattono gli uffici contabili per l'apprestamento di tali rendiconti, sia per le numerose disposizioni causate dalle vicende politico-militare, sia per la coesistenza di altre gestioni con quella del Governo legittimo, ed ha perciò ravvisato l'opportunità della proroga al 30 giugno 1950. Intanto ha preso atto dell'impegno assunto dal Ministro del Tesoro in sede di Commissione di presentare al Parlamento entro il 30 aprile p. v. un elaborato, nel quale per sopperire alla necessità manifestata dal Parlamento di poter disporre di dati aggiornati sull'andamento della gestione finanziaria dello Stato, verranno messi in evidenza tutti gli elementi, di tale gestione, relativi all'esercizio 1947-48, suscettibili di esposizione senza richiamo ai precedenti.

In codesto elaborato, il conto finanziario della competenza (1° somme previste; 2° somme riscosse o pagate, distinte le prime in somme versate e somme rimaste da versare; 3° somme rimaste da riscuotere o da pagare; 4° economie ed eccedenze negli accertamenti rispetto alle previsioni) sarà redatto per intero, mentre quello dei residui indicherà soltanto le operazioni di cassa (riscossioni e versamenti per l'entrata e pagamenti per la spesa) effettuate nel corso dell'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro ha altresì assicurato di presentare al Parlamento, in occasione della presentazione dei bilanci preventivi 1950-51 ed entro lo stesso termine, un elaborato relativo all'esercizio 1948-49.

Alla concessione della predetta proroga è inteso l'articolo 2 del presente disegno di legge, il quale, nella formulazione presentata dal Governo, è stato approvato dalla quarta Commissione, prima, in sede deliberante, e poi dalla Camera dei deputati.

Ora l'intero disegno di legge, di ritorno dalla Camera a causa della modifica dell'articolo 1, viene presentato all'Assemblea del Senato per l'approvazione.

ZOTTA, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Alla parola « gennaio » contenuta nel primo comma dell'articolo 34 del regio decreto 16 novembre 1923, n. 2440, sostituito con la legge 9 dicembre 1928, n. 2783, è sostituita la parola « febbraio ».

## Art. 2.

È prorogato al 30 giugno 1950, il termine per la presentazione in Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1942-43 al 1948-49.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

Il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-50 è stabilito al 28 febbraio 1949.

## Art. 2.

*Identico.*